



CIRC. N° _____

PESARO, 16.09.2016

**AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AGLI STUDENTI E ALLE LORO
FAMIGLIE**



OGGETTO: DIVIETO DI FUMO A SCUOLA

La scuola è impegnata a far sì che gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità. Pertanto, sul tema del tabagismo si prefigge di:

- prevenire l'abitudine al fumo;
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette;
- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
- promuovere iniziative informative/educative sul tema;
- favorire la collaborazione con le famiglie e il territorio, condividendo con i genitori e le istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione;
- fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui.

Il Decreto Legge n° 104/13 "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca" (GU Serie Generale n° 214) entrato in vigore il 12/09/2013 stabilisce testualmente:

Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole)

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 (n.d.r. divieto di fumo) è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie".
2. I successivi commi 2, 3 e 4 introducono il divieto di utilizzare sigarette elettroniche, stabilendo conseguenti sanzioni nell'ipotesi di violazione del divieto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Visto quanto previsto dal DL 104/13 e dalle norme di seguito elencate:
 - a) art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo
 - b) Legge 24/12/1934 n.2316 art. 25 – (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico
 - c) legge 11 nov. 1975 n. 584 “*Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico*”;
 - d) legge 24 nov. 1981 n. 689 “*Modifiche al sistema penale*”;
 - e) direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dic. 1995 “*Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori dei servizi pubblici*”;
 - f) circolare del Ministro della Sanità del 28 mar. 2001, n. 4 “*Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo*”;
 - g) legge 28 dic. 2001 n. 448, art. 52, comma 20 “*Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*”;
 - h) legge 16 gen. 2003 n. 3, art. 51 “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*”;
 - i) D.L. n.32 del 3 marzo 2003 art6 “*Sanzioni per la violazione del divieto di fumo*”
 - l) Legge 311/04 art.1 comma 189 “*Aumento delle sanzioni del 10%*”
 - m) accordo Stato-Regioni del 16 dic. 2004 “*Accordo tra il Ministro della salute e della giustizia, e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell’articolo 51, comma 7, della legge 16 gen. 2003, n. 3.*”
 - n) circolare del Ministero della salute del 17 dic. 2004 “*Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all’entrata in vigore dell’art. 51 della legge 16 gen. 2003 n. 3, sulla salute dei non fumatori*”.

DISPONE

l’osservanza del divieto di fumo in tutti i locali dell’edificio scolastico, scale anti-incendio comprese, e nelle aree all’aperto di pertinenza dell’istituto (quindi anche il cortile interno e il portico antistante l’ingresso), in particolare durante gli intervalli.

Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell’Istituto) che non osservino il divieto di fumo



nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. **Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l'infrazione della norma.**

Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448 e dal DL 32/03, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, **i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00.** La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo – Istituto "Bramante-Genga" – Pesaro).

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria didattica onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 220 a 2200 Euro.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto di fumo, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno sottoposti a procedimento disciplinare.

Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti con una sanzione disciplinare.

Nel caso in cui uno/a studente/ssa fosse sorpreso/a ad introdurre e a commerciare all'interno dell'Istituto "sostanze" vietate, si procederà alla sospensione dalla attività didattica e alla denuncia alle Autorità Giudiziarie competenti.

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, **il Dirigente Scolastico individua come responsabile preposto all'applicazione del divieto il prof. Baiocchi Danilo**, con i seguenti compiti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica;
- notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ing. Paolo BARCHIESI

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.LGS. 39/1993